

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori dei taluni seminativi

(93/C 265/06)

COM(93) 417 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, agli effetti del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 ⁽²⁾, agli Stati membri compete la stesura dei piani di regionalizzazione sulla base di criteri oggettivi; che è opportuno modificare i criteri applicabili a detti piani onde conferire agli Stati membri un più ampio margine di manovra, pur nel pieno rispetto delle rese medie registrate in passato;

considerando che, dati i rischi inerenti a questo margine di manovra più esteso, è opportuno predisporre un'apposita misura per il caso in cui uno Stato membro scelga di delimitare regioni di produzione distinte da quelle delle superfici di base, per garantire l'effettivo rispetto delle rese storiche;

considerando che potrebbe inoltre essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, evitando peraltro un'estensione globale delle prime;

considerando che la messa a riposo con rotazione deve potersi abbinare alla messa a riposo senza rotazione; che, data la minore efficacia di tale abbinamento dal punto di vista del contenimento della produzione, è necessario prescrivere un tasso di ritiro dei seminativi superiore al normale;

considerando che è opportuno aumentare la compensazione concessa per il ritiro dei seminativi;

considerando che, in taluni casi, i produttori potrebbero essere interessati a ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi maggiore di quella obbligatoria; che tale eventualità dev'essere ammessa; che occorre autorizzare gli Stati membri a prendere le misure necessarie per limitare questo ritiro facoltativo qualora lo giustificino particolari esigenze;

considerando che, in determinate circostanze, il trasferimento degli obblighi di ritiro consentirebbe di praticare una politica più razionale di utilizzazione dei terreni e una più attenta considerazione degli obiettivi ambientali; che, dato il rischio di veder diminuita l'efficacia del ritiro dei seminativi, tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati con la massima prudenza, in modo da non compromettere l'efficacia del regime di ritiro; che tuttavia, per fini di flessibilità, occorre agevolare i trasferimenti, limitandoli nel contempo allo stretto vicinato; che per compensare le eventuali differenze di produttività tra le aziende interessate, si deve tuttavia prevedere la possibilità di fissare un tasso di ritiro più elevato;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce i terreni ammissibili al pagamento compensativo; che, onde tener conto di particolari situazioni che potrebbero avere conseguenze troppo gravose, è necessario autorizzare talune deroghe al suddetto articolo, da gestirsi da parte degli Stati membri in funzione delle rispettive situazioni specifiche; che l'applicazione di tali deroghe non deve dar luogo a sostanziali modifiche dell'insieme dei terreni ammissibili;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

considerando d'altronde che, per quanto concerne il ritiro dei seminativi, è previsto che la Commissione definisca la nozione di rotazione; che si potrebbe prospettare, quale contropartita di un tasso di ritiro più elevato, una rotazione non corrispondente a tale definizione, in particolare per quanto riguarda il suo ritmo;

considerando che, per favorire l'utilizzo industriale di taluni prodotti agricoli, occorre prevedere la possibilità di praticare alcune colture sui seminativi messi a riposo, eventualmente senza compenso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento compensativo, ciascuno Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri e gli obiettivi perseguiti per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire, per quanto possibile, alla definizione di zone omogenee distinte.

In tale contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione:

- applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali;
- differenziare le rese tra superfici irrigate e non irrigate.

Nei casi suindicati, le superfici di base regionali o individuali di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, i cui confini coincidono con quelli delle regioni di produzione, devono essere determinate separatamente per il granturco e per le colture irrigue. In caso di superamento di queste superfici di base, si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6.

Il piano di regionalizzazione deve garantire in ogni caso il rispetto della resa media dello Stato membro in questione, fissata per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 2.»

- 2) L'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se uno Stato membro decide di applicare:

- al granturco un trattamento diverso da quello degli altri cereali, la resa media cerealicola, che non viene modificata, deve essere suddivisa tra il solo granturco ed i cereali senza il granturco;
- alle superfici irrigate un trattamento diverso da quello delle superfici non irrigate, la resa media corrispondente, che non viene modificata, deve essere suddivisa tra le due categorie di superfici.»

- 3) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, un prospetto ricapitolativo di tutte le domande di aiuto presentate e delle relative rese. Se da tali informazioni risulta che la resa media dello Stato membro interessato, determinata conformemente al paragrafo 2, è stata superata, tutti i pagamenti compensativi corrisposti nello Stato membro in questione nel corso della stessa campagna vengono ridotti proporzionalmente all'eccedenza constatata.»

- 4) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'obbligo di messa a riposo è del 15 %. La terra messa a riposo è soggetta a rotazione. Tuttavia è consentita una messa a riposo senza rotazione, compensata da una più elevata percentuale di messa a riposo, fissata dal Consiglio. Se in una stessa azienda vengono applicate simultaneamente la messa a riposo con rotazione e la messa a riposo senza rotazione (messa a riposo mista), la percentuale di messa a riposo per la totalità delle superfici ritirate dalla produzione è uguale alla percentuale di messa a riposo con rotazione, maggiorata del 5 %.»

- 5) L'articolo 7, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. La compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi è pari ad un importo di 57 ecu moltiplicato per la resa cerealicola media calcolata nel piano di regionalizzazione. Detta compensazione viene corrisposta per il numero di ettari necessario per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1. In Portogallo, la compensazione tiene conto del regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90.»

- 6) All'articolo 7, il paragrafo 6 è soppresso e sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6. I produttori possono beneficiare della compensazione per un ritiro di seminativi eccedente il loro obbligo al fine di contribuire ad un maggiore contenimento della produzione. Gli Stati membri possono limitare tale possibilità in funzione delle particolari esigenze dell'agricoltura locale, quali la protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione dell'attività agricola in talune regioni.

7. Nell'ambito di uno stesso Stato membro, un produttore può trasferire ad un altro produttore il proprio obbligo di messa a riposo:

— qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente implichi che il produttore che mette a riposo parte dei suoi seminativi è costretto a ridurre la sua produzione animale. Lo Stato membro può disporre che simili trasferimenti vengano effettuati all'interno di una stessa regione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

— nel quadro di un piano previamente presentato alla Commissione, la quale garantisce che quest'ultimo non comprometta l'efficacia del regime di ritiro dei seminativi. Il trasferimento previsto nel piano suddetto deve essere limitato ad un raggio massimo di 10 km oppure deve rimanere circoscritto ad una determinata regione caratterizzata da particolari obiettivi ambientali. La percentuale di messa a riposo applicabile è maggiorata del 5 %. La Commissione può respingere i piani che le vengono presentati.

Se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, ovvero all'interno di una stessa regione in cui esiste una distinzione tra colture irrigue e non irrigue verso un'altra categoria di superfici, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata conseguentemente.

Il diritto alla compensazione per il produttore che trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo è subordinato al completo adempimento dell'obbligo stesso da parte del produttore a cui è stato trasferito.

Gli obblighi trasferiti sono soggetti alle norme applicabili alle aziende in cui i seminativi vengono effettivamente messi a riposo.»

7) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinarsi, derogare al comma precedente per tener conto di particolari situazioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ricomposizione fondiaria o le superfici investite a seminativi pluriennali che sono generalmente coltivati in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso, gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che l'applicazione di tali deroghe dia luogo ad un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile ai sensi del presente articolo. Dette misure devono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.»

8) L'articolo 12, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;».

9) L'articolo 12, ottavo trattino, è completato con il seguente testo:

«queste modalità possono anche prevedere una rotazione limitata ad un periodo di soli 3 anni, quale contropartita dell'applicazione del tasso di ritiro dei seminativi più elevato, di cui al regolamento (CEE) n. 1541/93.»

10) L'articolo 12, nono trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— le modalità relative alle condizioni di applicazione:

— dell'articolo 7, paragrafo 4; tali condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza compensazione;

— dell'articolo 9; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe al presente articolo e l'obbligo degli Stati membri di presentare alla Commissione, per approvazione, le misure progettate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.